

Proposta N° 13Prot. Data 12/02/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 61 del Reg. Data 21/05/2015	OGGETTO :	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI INNANZI AL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIA - SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C/COMUNE DI ALCAMO
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Milito Stefano (1959)	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	-	SI	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	-	SI	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	-	SI
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	-	SI
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 12

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori:

- 1) Allegro Anna Maria
- 2) Longo Alessandro
- 3) Vario Marianna

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 18

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 7 dell'o.d.g. relativo a: **"RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI INNANZI AL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIA - SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C/COMUNE DI ALCAMO. "** e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI INNANZI AL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIA - SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C/COMUNE DI ALCAMO.**

Premesso

- la delibera della Giunta Municipale n. 166 del 19.05.2010, con la quale si conferiva incarico al prof. avvocato Guido Corso, a rappresentare e difendere il Comune di Alcamo in seguito all'appello proposto dinanzi al C.G.A. dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A contro il Comune di Alcamo ed avverso la sentenza di primo grado n. 1911/2009 emessa dal T.A.R. - sez. terza - nel proc. nrg. 4273/1995 concernente demolizione di opere inerenti realizzazione cavalcavia;
- che detta sentenza del T.A.R. aveva dichiarato improcedibile il ricorso della Società Ferroviaria per sopravvenuta carenza di interesse e condannava, nel contempo, la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese di giudizio e degli onorari di causa in favore del Comune di Alcamo, liquidati in complessivi € 1.500,00 oltre iva e cpa come per legge;
- che con l'atto deliberativo n. 166/2010 si prenotava la spesa pari ad € 5.000,00 forfettariamente determinata, per gli onorari da corrispondere all'avvocato Guido Corso per la prestazione professionale in favore di questo Ente, somma impegnata successivamente con determinazione dirigenziale n. 1342 del 27/05/2010;
- che nel corso della difesa, con determinazione dirigenziale n. 2395 del 12/10/2010, si è liquidato in acconto al professionista la somma di € 3.120,00, iva e cpa incluse;
- che il procedimento *ut supra citato* è stato definito con sentenza n. 133/2014 emessa dal C.G.A con la quale ha respinto il ricorso in appello proposto dalla Società RFI contro questo Ente, con compensazione delle spese di giudizio;
- che con nota prot. gen.le n. 16962 del 24/03/2015 il Prof. Corso ha trasmesso notula delle competenze spettantegli sollecitando il pagamento;
- vista la notula dei conteggi del 18/03/2014 - prot. gen.le n. 48113 del 14/10/2014 che l'avvocato Guido Corso ha inviato per il pagamento degli onorari relativi alla

prestazione professionale svolta in favore del Comune di Alcamo, per € 3.965,00 iva e cpa incluse;

- ritenuti congrui i conteggi;
- visti gli scritti difensivi predisposti dal Prof. Corso a favore del Comune di Alcamo;
- che l'Avvocatura, con nota del 31/03/2014 - prot. n. 18297 ha intimato, alla Società RFI il pagamento di quanto disposto in sentenza di primo grado per € 1.500,00 oltre iva e cpa;
- che la Società Ferroviaria dello Stato ha provveduto al pagamento delle spese legali in forza della su richiamata sentenza per € 1.903,20 iva e cpa incluse - giusta nota e-mail del 17/04/2014 della RFI;
- che al cap. 112630 "*Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l'Ufficio legale*" esercizio finanziario 2010, avendo liquidato, *illo tempore*, un acconto pari ad € 3.120,00 con determinazione dirigenziale n. 2395 del 12/10/2010, residua ad oggi la somma pari ad € 1.880,00, e che pertanto occorre procedere alla presente proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma pari ad € 2.085,00 ad integrazione di € 1.880,00, in considerazione dell'importo complessivo di € 3.965,00, come da allegata notula - conteggi;
- che il riconoscimento di questo debito fuori bilancio, allo stato, non comporta alcun danno per questo Ente in quanto si liquida il dovuto in forza dell'art. 194 d.lgs. 267/2000 *lett.e*), ovvero: "*acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*";
- considerato che la presente spesa rientra nei debiti fuori bilancio da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
- che in data 15/10/2014 con prot. 48348 era stata inviata, ai Servizi Finanziari la proposta per il riconoscimento del debito di che trattasi e che per mancanza di disponibilità al capitolo, con nota prot. n. 24060 del 22/10/2014 è stata restituita al settore;
- ritenuto, per quanto sopra, doversi procedere al riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194 *lett. e*) del d.lgs 267/2000, il quale disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da fattispecie tassativamente indicate dalla norma;
- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con la disponibilità di cui all'intervento 1.01.08.08, al cap. 112380 "*Oneri straordinari della gestione corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio*", del bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso;
- visto il parere reso in data.....dalla seconda Commissione Consiliare;
- visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data.....;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente l'Avvocatura comunale e dal Dirigente il Settore Ragioneria, pareri questi che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per come sopra espresso, la legittimità del debito fuori bilancio pari alla complessiva somma di € **2.085,00**, iva e cpa incluse per la liquidazione a saldo degli

onorari, competenze e spese in favore dell'avvocato Guido Corso, in ordine all'espletamento della difesa in favore del Comune di Alcamo per l'appello di che trattasi;

- di dare atto che per il debito in parola ammontante complessivamente ad € **2.085,00** può farsi fronte con la disponibilità di cui all'intervento 1.01.08.08, al cap. 112380 "*Oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio*", del bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria;

Esce dall'aula il Cons.re Allegro

Presenti n. 17

Il Cons.re Caldarella Ignazio sostituisce quale scrutatore il Cons.re Allegro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **"RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI INNANZI AL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIA - SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C/COMUNE DI ALCAMO. "**

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 46 del 04/05/2015;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 17/04/2015;

Con n. 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.17

Assenti n. 13 (Allegro, Caldarella G., Dara S., Fundarò, Intravaia, Milito S. (59), Milito S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Ruisi Stabile e Vesco).

Votanti n. 17

Voto contrari n. 1 (Pipitone)

Astenuti n. 0 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- di riconoscere, per come sopra espresso, la legittimità del debito fuori bilancio pari alla complessiva somma di € **2.085,00**, iva e cpa incluse per la liquidazione a saldo degli onorari, competenze e spese in favore dell'avvocato Guido Corso, in ordine all'espletamento della difesa in favore del Comune di Alcamo per l'appello di che trattasi;

- di dare atto che per il debito in parola ammontante complessivamente ad € **2.085,00** può farsi fronte con la disponibilità di cui all'intervento 1.01.08.08, al cap. 112380 "*Oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio*", del bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso;

- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria;

Esauriti gli argomenti posti all'o.d.g. il Presidente scioglie la seduta

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Scibilia Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferrarella Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 28/05//2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

=====

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 46 del 04/05/2015

Da inviare a: ☐ Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale ☐ Assessore _____	Ordine del Giorno: Note Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore dell'Avv. Guido Corso per prestazione professionale eseguita nel giudizio di appello svoltosi innanzi al C.G.A. per la Regione Sicilia – Soc. Ferroviaria Italiana s.p.a. c/Comune di Alcamo per E. 2.085,00
---	---

Presente Assente Entrata Uscita

		Presente	Assente	Entrata	Uscita		
Presidente	Vario Marianna	SI		16,00	16,50		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16,00	16,50		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16,00	16,50		
Componente	Dara Sebastiano	SI		16,00	16,50		
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe		SI				

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 04 del mese di Maggio alle ore 16.00, presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, si riunisce la seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Dara Sebastiano, Alessandro Calvaruso, e l'Istruttore amministrativo Alessandro Coppola nelle funzioni di V/Segretario.

Il Presidente Vario vista la presenza del numero legale apre la seduta.

La commissione apre la disamina in merito al debito fuori bilancio di cui all'oggetto. Correttamente la proposta di delibera vuole investire il C.C. trattandosi di debito fuori bilancio ai sensi dell'Art. 191 del T.U.E.L., si rappresenta che la Soc. R.F.I. ha provveduto al pagamento di spese legali della sentenza del T.A.R. liquidata in E. 1903,20 Iva C.P.A. inclusa, che il Comune di Alcamo aveva già liquidato un acconto di E. 3120,00 con Det. Dirigenziale N. 2395 del 12/10/2010 di cui al Cap. 112630 "Prestazioni professionali ed acquisizioni servizi per ufficio legale" Esercizio finanziario 2010 e che quindi in base alla notula di competenze spettanti al professionista allegata alla seguente proposta residua la somma di E. 2085,00.

La commissione chiede quali provvedimenti siano stati adottati dall'ufficio legale e dall'amministrazione dopo la sentenza del C.G.A. del 15/01/2014 con riferimento all'originale ordinanza N. 140 del 23/06/1995 con la quale il sindaco aveva ordinato la demolizione delle opere eseguite inerenti la realizzazione del cavalcavia al Km. 63+085.

Il presidente mette ai voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli : Tutti

Astenuti : Nessuno

Contrari : Nessuno

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La Commissione esprime

PARERE POSITIVO

Sulla richiesta di parere in oggetto

Alle ore 16.50 si chiude la Commissione.

Il Segretario Supplente

Sig. Alessandro Coppola

Il Presidente

Sig. ra Marianna Vario



CITTÀ DI ALCAMO

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 17864 del 21 APR. 2015
Assegnata al Settore
21 APR 2015
Il Segretario Generale

PROVINCIA DI TRAPANI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pres. e.e.
Rag.

Verbale n° 16
del 17 aprile 2015

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 17/04/15 alla proposta di deliberazione n. 13 del 12/02/15 trasmessaci con nota n. 3540 del 09/04/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore di prof. Avv. Guido Corso per prestazione professionale eseguita nel giudizio di appello svoltosi innanzi al C.G.A. per la Regione Sicilia - Società Rete Ferroviaria Italiana SPA per € 2.085,00;*

Il giorno 17 Aprile 2015, alle ore 15.30 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Dott. Graziano Viola e il Rag. Stefano Varvaro, Dott. Antonio Maltese

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 3540 del 09/04/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere;
- Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
- Visti gli allegati alla nota n. 3540;



incarico al citato Prof. Avv. Corso per rappresentare e difendere il Comune di Alcamo in appello alla sentenza del T.A.R. sez. III n.r.g. 4273/1995

- Vista la Sentenza allegata;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile
- Considerato che in data 15/10/2014 con prot. 48348 era stata inviata, ai Servizi Finanziari la proposta per il riconoscimento del debito restituita al settore per mancanza dei fondi;
- Considerato che le risorse per il debito sono disponibili all'intervento 1.01.08.08 cap. 112380 "oneri straordinari delle gestione corrente,...." del bilancio esercizio provvisorio in corso;
- Considerato che con atto deliberativo n. 166/2010 si prenotava una spesa forfettariamente determinata per euro 5.000,00
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente dell'Avvocatura Comunale;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

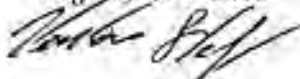
La riunione si conclude alle ore 17, 10 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 17/04/15

Il Collegio dei Revisori

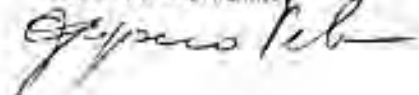
Il Presidente

Rag. Stefano Varvaro



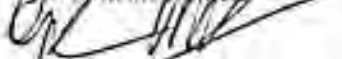
Il componente

Dott. Viola Graziano



Il componente

Dott. Antonio Milles



RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE PROF. GUIDO CORSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DINNANZI IL CGA – SOC. FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C/COMUNE DI ALCAMO - PER € 2.085,00

INDICE ATTI ALLEGATI

- 1) Copia nota dell'avvocato Prof. Guido Corso – prot. n. 16962 del 24/03/2014;
- 2) copia notula avv. Prof. Corso del 18/03/2014;
- 3) memoria difensiva dell'avvocato Corso per il Comune di Alcamo;
- 4) copia sentenza n. 133/2014 del C.G.A. per la Regione Sicilia;

STUDIO LEGALE CORSO - SCARDINA

VIA RODI, 1 - 90138 PALERMO - TEL. (091) 585286-585593 FAX (091) 6122170

avv. prof. Guido Corso
Ordinario di Diritto Amministrativo
Università degli Studi Roma Tre

avv. Ignazio Scardina



ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 16862 del 24 MAR. 2014
Assegnata al Settore 1
24 MAR. 2014 Il Segretario Generale

Raccomandata

Al Comune di
91011 - ALCAMO (TP)

OGGETTO: COMUNE DI ALCAMO / SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Accludo copia della sentenza n. 133 del 14 marzo 2014 con la quale il C.G.A. ha respinto l'appello in oggetto.

Con l'occasione trasmetto la notula delle mie competenze, redatta mediante l'applicazione dei minimi di tariffa (valore medio - 50%) di cui al D.M. 140/12 nella prospettiva di un sollecito pagamento.

Ritengo pertanto, salvo Vs. diversa richiesta, che non sia necessario sottoporre la parcella al Consiglio dell'Ordine per il visto di congruità evitando i relativi oneri a Vs. carico.

La fattura sarà emessa contestualmente alla disposizione di bonifico.

Ringraziando anticipatamente invio distinti saluti.

Palermo, 18 marzo 2014


Avv. Prof. Guido Corso

24.03.14

Notula del 18 marzo 2014

24 MAR. 2014

Per il COMUNE DI ALCAMO
Cod. Fisc. 80002630814

OGGETTO: Assistenza prestata nel giudizio svoltosi innanzi al C.G.A. contro la Società Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. conclusosi con sentenza favorevole n. 133 del 14 marzo 2014 (delibera inc. n. 166 del 19.05.2010).

Fase di studio	€ 2.000,00 +	
Fase introduttiva	1.250,00	
Fase decisoria	<u>2.375,00</u>	
	€ 5.625,00 -	
Acconto fatt. n. 80/2010	<u>2.500,00</u>	
	3.125,00 +	
Cassa previdenza avv. 4%	<u>125,00</u>	
	3.250,00 +	
I.V.A. 22%	<u>715,00</u>	
	3.965,00 -	
Ritenuta IRPEF 20% su 3.125,00	<u>625,00</u>	
TOTALE	€ 3.340,00	
Palermo, 18 marzo 2014		


Avv. Prof. Guido Corso

La fattura sarà emessa contestualmente al pagamento che potrà essere effettuato mediante bonifico sul C/C n. 056880620116 a me intestato presso la Banca Intesa SanPaolo di Palermo
Codice IBAN: IT65X0306904630056880620116

Avv. Prof. Guido Corso
via Rodi, 1 - 90138 Palermo
TEL 091/585593 - FAX 091/6122120

Posta in arrivo
Prot. n. 48113 del 14 OTT. 2014
Assegnata al Settore
Il Segretario Generale
14 OTT. 2014

Notula del 18 marzo 2014

Per il COMUNE DI ALCAMO
Cod. Fisc. 80002630814



OGGETTO: Assistenza prestata nel giudizio svoltosi innanzi al C.G.A. con
Società Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. conclusosi con sentenza
favorevole n. 133 del 14 marzo 2014 (dell'ora Inc. n. 166 del
19.05.2010).

Fase di studio	€ 2.000,00 +
Fase introduttiva	1.250,00
Fase decisoria	<u>2.375,00</u>
	€ 5.625,00 -
Acconto fatt. n. 80/2010	<u>2.500,00</u>
	3.125,00 +
Cassa previdenza avv. 4%	<u>125,00</u>
	3.250,00 +
I.V.A. 22%	<u>715,00</u>
	3.965,00 -
Ritenuta IRPEF 20% su 3.125,00	<u>625,00</u>
TOTALE	€ 3.340,00
Palermo, 18 marzo 2014	


Avv. Prof. Guido Corso

15 10 - 2014
4531

La fattura sarà emessa contestualmente al pagamento che potrà essere effettuato mediante bonifico sul C/C n. 050880620116 a me intestato presso la Banca Intesa SanPaolo di Palermo
Codice IBAN: IT65X0306904630056880620116

**ON. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA**

MEMORIA

del **COMUNE DI ALCAMO** (avv. prof. Guido Corso)

CONTRO

la **SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.** (avv. prof.
Goffredo Garraffa)

Ud.: 9 giugno 2010
R.G. n. 335/2010

1) Col ricorso proposto in primo grado Ferrovie dello Stato S.p.A. (cui è succeduta l'odierna appellante Rete Ferroviaria S.p.A) ha impugnato il provvedimento (ord.za n. 140 del 23 giugno 1995) con cui il Sindaco di Alcamo aveva ordinato la demolizione di un cavalcavia al Km. 63 + 085 perché realizzato in zona inedificabile ai sensi dell'art. 15 della L.r. n. 78/1976 (entro i 150 mt. dalla battigia del mare).

Nelle premesse dell'ordinanza erano citate la nota della Soprintendenza BB.CC.A di Trapani n. 5340 del 10.12.1991 con cui veniva chiesta al Sindaco l'adozione del provvedimento, la delibera di C.C. con cui era stata chiesta al Presidente della Regione la deroga al divieto (n. 5 del 20.01.1992) e la nota del Presidente della Regione (n. 107 del 13.01.1995) con cui veniva restituito il progetto dell'opera a seguito del parere negativo del CRU (n. 73 del 3.11.1994).

La ricorrente non impugnava nessuno degli atti presupposti, di cui l'ordinanza sindacale era mera conseguenza, né conveniva in giudizio le due amministrazioni regionali (Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e Presidenza della Regione).

Con memoria dell'ottobre 2009 la ricorrente segnalava che il nuovo PRG di Alcamo (approvato con D.A.R.T.A. n. 404/2001) prevede la realizzazione dell'opera di cui era stata intimata la demolizione: sicché "buona parte delle originarie problematiche debbano ritenersi superate". Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con sentenza n. 1911/09 del 14 dicembre 2009 il TAR Sicilia, sez. III, dichiarava inesistente il presupposto per la pronuncia richiesta (non essendo stato l'atto impugnato annullato o riformato in conformità all'istanza del ricorrente: art. 23 co. 7 L. 1034/1971): ma prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Per completezza, in vista della decisione sulle spese, il TAR dichiarava infondati i motivi di ricorso per le ragioni succintamente esposte alle pp. 7 e 8 della sentenza; e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese a favore del Comune.

2) Con il ricorso in appello cui si resiste, notificato il 10 marzo 2010, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. chiede, col primo motivo, la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse anziché la cessazione della materia del contendere; con il secondo e il terzo

motivo ripropone i motivi di censura del provvedimento impugnato in primo grado. Non si capisce, quindi, se la richiesta di riforma della sentenza del TAR sia rivolta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere o all'annullamento dell'ordinanza sindacale.

L'appello è inammissibile per una pluralità di ragioni. Non sussiste innanzitutto un interesse a che la formula "cessazione della materia del contendere" sia sostituita alla formula "carezza sopravvenuta d'interesse": in entrambi i casi il ricorso viene dichiarato improcedibile. E comunque la richiesta che venga dichiarata cessata la materia del contendere, per effetto di un provvedimento sopravvenuto (il nuovo PRG) che avrebbe legittimato l'opera della quale era stata in precedenza intimata la demolizione, è incompatibile con le censure mosse (2° e 3° motivo) all'ordinanza sindacale. Tali censure sono, infatti, rivolte ad un obiettivo (l'annullamento dell'ordinanza sindacale) per il quale la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse. Se invece tale interesse persistesse (ma la ricorrente non può più affermarlo, avendo dichiarato che il PRG sopravvenuto ha risolto la questione in senso ad essa favorevole), allora sarebbe del tutto incongrua la richiesta di una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3) Il secondo e il terzo motivo d'appello – così come l'intero ricorso in primo grado – sono inammissibili per un'altra ragione che il TAR non avrebbe non potuto rilevare se la ricorrente non avesse dichiarato di non aver più interesse.

Come si è accennato, il Sindaco ha ordinato la demolizione del manufatto sia perché pressato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani (nota prot. n. 5340 del 10.12.1991) sia perché la deroga chiesta dal

consiglio comunale al vincolo dei 150 mt. dalla battigia non era stata approvata dalla Regione (parere del CRU del 3.11.1994 e nota del Presidente della Regione del 13.01.1995 con cui il progetto viene restituito non approvato).

Tutti e tre i provvedimenti sono citati nelle premesse dell'ordinanza impugnata con la indicazione del rispettivo contenuto. La ricorrente ha ommesso di impugnarli ed ha comunque ommesso di notificare il ricorso alla Soprintendenza di Trapani e alla Presidenza della Regione. Poiché l'ostacolo alla realizzazione del cavalcavia e al mantenimento in vita del manufatto è costituito proprio dalle determinazioni di queste due amministrazioni, l'omessa impugnativa delle stesse rende il ricorso originario inammissibile per carenza di interesse: carenza di interesse originaria, e non sopravvenuta (quale sarebbe quella determinata dalla sopravvenienza del PRG).

4) Il secondo e il terzo motivo d'appello sono comunque infondati.

Non è vero innanzitutto, come sostiene la ricorrente col secondo motivo, che l'art. 15 della L.r. 78/1976 vincolerebbe solo l'edilizia privata, e non quella pubblica. Né è sostenibile (terzo motivo) che l'accordo fra le due amministrazioni (FF.SS. e Comune di Alcamo) possa consentire il superamento del divieto.

Gli accordi fra le amministrazioni, al pari degli accordi fra privati e amministrazioni, sono sottoposti alla legge al pari dei provvedimenti che essi vanno a sostituire (art. 15 e 11 L. 241/1990).

5) L'infondatezza e l'inammissibilità degli originari motivi di ricorso giustificano la condanna della ricorrente alle spese disposta dal giudice di primo grado.

Condanna che va pronunciata anche con riguardo al giudizio d'appello.

Si confida nella declaratoria di inammissibilità o nel rigetto dell'appello avversario.

Palermo, 27 maggio 2010



avv. prof. Guido Corsa

**ON. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA**

MEMORIA EX ART. 73 CO. 3 C.P.A.

del **COMUNE DI ALCAMO** (avv. prof. Guido Corso)

CONTRO

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (avv. prof. Goffredo
Garraffa)

R.G. n. 335/2010

1) Con ordinanza n. 1108 del 7 dicembre 2012 codesto Ecc.mo Consiglio ha riservato la decisione assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 73 C.P.A., il termine di trenta giorni per depositare memorie *"con riguardo all'eventuale inammissibilità del ricorso di primo grado a causa dell'omessa impugnazione, da parte di RFI, di atti qualificabili come presupposti rispetto all'ordinanza sindacale di demolizione n. 140/95.....e in relazione, altresì al fatto che né la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani né la Presidenza della Regione risultano essere state convenute in giudizio"*.

L'ordinanza riproduce sostanzialmente l'eccezione formulata dall'Amministrazione comunale resistente, la quale, nella memoria del 27 maggio 2010, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, sia per la prestata acquiescenza ai provvedimenti autonomamente lesivi della Soprintendenza di Trapani e della Presidenza della Regione citati nelle premesse dell'ordinanza sindacale

impugnata da RFI, che per la omessa notifica del ricorso alle citate autorità (pag. 4).

L'eccezione era stata formulata dal Comune di Alcamo anche in primo grado nella memoria depositata il 23 ottobre 2009 (pag. 3).

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 73 co. 3 C.P.A. Secondo tale disposizione l'assegnazione alla parte di un termine per memoria presuppone che la questione venga rilevata d'ufficio dopo il passaggio della causa in decisione: mentre nel nostro caso l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, esattamente nei termini di cui all'ordinanza dell'On. Consiglio, era stata formulata dal Comune sia in primo che in secondo grado, senza che la ricorrente avesse mai replicato.

L'ordinanza, quindi, finisce per rimettere in termini una parte il cui ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

L'amministrazione appellata non può pertanto che ribadire, in questa sede, la eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al TAR Sicilia per i motivi già illustrati negli atti difensivi depositati nei due gradi del giudizio.

Palermo, 31 dicembre 2012

avv. prof. Guido Corso





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2010 proposto dalla Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (in seguito, RFI), in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso dall'avv. Goffredo Garraffa, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Marchese di Villabianca, 82;

contro

il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso dall'avv. Guido Corso, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Rodi, 1;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA -PALERMO -Sezione III, n. 1911/2009, resa tra le parti, concernente demolizione di opere inerenti realizzazione cavalcavia;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alcamo;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2014 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati G. Garraffa e G. Corso;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 1995 e depositato in segreteria il successivo 10 novembre la s.p.a. Ferrovie dello Stato, alla quale è succeduta la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana (in seguito, RFI) impugnava, davanti al Tar Sicilia –Palermo, l'ordinanza n. 140 del 23 giugno 1995 con la quale il Sindaco di Alcamo aveva intimato alle Ferrovie dello Stato la demolizione delle opere eseguite inerenti la realizzazione del cavalcavia al Km. 63 + 085 della linea Palermo –Trapani. Nelle premesse dell'ordinanza l'autorità emanante aveva richiamato la nota della Soprintendenza BB. CC. AA. di Trapani prot. n. 5340 del 10.12.1991 con la quale era stato chiesto al Sindaco di adottare i provvedimenti sanzionatori in ordine alla demolizione e alla rimessa in pristino stato dei luoghi del sito in cui risultava realizzato il cavalcavia, in quanto ricadenti in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 15, lett. a), della l. reg. n. 78/76, e aveva aggiunto che in seguito a deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 20.1.1992 era stata inoltrata al Presidente della Regione Siciliana richiesta di deroga rispetto al vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 57 della l. reg. n. 71/78 ma che, con voto n. 73 del 3.11.1994, il Consiglio Regionale dell'Urbanistica (CRU) aveva espresso parere negativo in quanto l'opera doveva ritenersi incompatibile, dal punto di vista sia urbanistico, sia ambientale, in riferimento al danno che la stessa arrecherebbe alla già degradata situazione della zona (dopo di che la Presidenza della Regione Siciliana, con nota n. 107 del 13.1.1995, aveva trasmesso al Comune il voto del CRU restituendo il progetto dell'opera).

Nella motivazione dell'ordinanza sindacale si soggiungeva che l'opera ricade in zona F del PUC n. 3, in parte a distanza inferiore ai ml. 150 dalla battigia e che quindi, ai sensi dell'art. 15 della l. reg. n. 78 del 1976, l'opera risulta soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta.

A sostegno del ricorso al Tar venivano formulati quattro motivi, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Resisteva il Comune.

Il Tribunale, con sentenza n. 1911 del 6.11.-14.12.2009, dopo avere respinto la richiesta, avanzata da RFI, di dichiarare cessata la materia del contendere, dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna di RFI alla rifusione delle spese e degli onorari di causa in favore del Comune di Alcamo, e con deliberazione in via sommaria del merito della pretesa azionata, ai fini della statuizione sulla ripartizione delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, nel senso della infondatezza del ricorso.

Con ricorso proposto nel marzo del 2010 RFI ha appellato la sentenza.

Con il primo motivo è stata chiesta la riforma della decisione del Tar deducendone la erroneità nella parte in cui è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse anziché la cessazione della materia del contendere.

Con i motivi sub II e III RFI ha riproposto le censure formulate in primo grado contro l'ordinanza impugnata, con particolare riferimento alla violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg. n. 78 del 1976, e ciò sull'assunto che la disposizione riguarderebbe i privati e sarebbe perciò inapplicabile alla società RFI, e che il cavalcavia sarebbe qualificabile come impianto destinato alla diretta fruizione del mare, con conseguente inapplicabilità del vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia; e con riguardo alla inosservanza del criterio di condotta di ridurre al minimo il numero delle traversine a raso e di favorire la realizzazione di cavalcavia (a questo proposito l'appellante richiama la convenzione Comune di Alcamo – Ferrovie dello Stato del 15 luglio 1994 sulla costruzione del calcaferrovia "de quo" il che, si sostiene, consentirebbe di non ritenere illegittima l'opera e di non poterne ordinare la demolizione). L'appellante ha infine considerato ingiusta la condanna alle spese pronunciata sulla base della sommaria deliberazione del merito della lite e su una ritenuta soccombenza virtuale di RFI, concludendo per la riforma della sentenza e per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

L'Amministrazione appellata si è costituita, ha eccepito la inammissibilità dell'appello per una pluralità di ragioni rilevando inoltre la infondatezza dei motivi di gravame e degli originari motivi di ricorso proposti dinanzi al Tar e richiedendo la condanna di RFI al pagamento delle spese del giudizio di appello.

La causa è stata in un primo tempo cancellata dal ruolo pendendo trattative tra le parti. Le trattative non sono però andate a buon fine e all'udienza del 15 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dal sottoporre a disamina le plurime eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla difesa comunale. Inoltre, stante l'infondatezza del gravame, ritiene di poter esimersi dal dare soluzione alla questione se il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato inammissibile a causa della omessa impugnazione, da parte di RFI, di atti qualificabili come presupposti rispetto alla ordinanza sindacale di demolizione n. 140/95, vale a dire della nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani prot. n. 5340 del 10.12.1991 con la quale era stato chiesto al Sindaco di adottare i provvedimenti sanzionatori in ordine alla demolizione e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi del sito in cui risulta realizzato il cavalcavia, in quanto ricadenti in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 15/a) della L. reg. n. 78/76; della delibera consiliare n. 5 del 20.1.1992 con la quale era stata chiesta al Presidente della Regione Siciliana la deroga al rispetto del vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 57 della L. reg. n. 71/78, e della nota prot. n. 107 del 13.1.1995 con la quale la Presidenza della Regione aveva restituito il progetto dell'opera a seguito del voto negativo del CRU n. 73 del 3.11.1994, e ciò in relazione altresì al fatto che né la Soprintendenza BB. CC. AA. di Trapani e né la Presidenza della Regione Siciliana risultano essere state convenute in giudizio.

L'appello non può infatti trovare accoglimento, e ciò per le ragioni che seguono.

3). Con il primo motivo d'appello RFI deduce la erroneità della pronuncia appellata nella parte in cui è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse anziché la cessazione della materia del contendere, "alla luce" degli sviluppi della vicenda tra le parti. Nel muovere dall'assunto secondo cui l'ordinanza di demolizione n. 140/95 partiva dal

presupposto della difformità dell'opera rispetto agli strumenti urbanistici approvati dal Comune e recepiti dalla Regione, RFI sostiene che tale punto di partenza è venuto meno nel corso degli anni poiché con il nuovo PRG del 2001 l'opera pubblica è stata inserita tra le opere importanti per la sicurezza e per il miglioramento della viabilità della zona, mediante l'eliminazione del p. l. al km. 63 + 632 della linea Palermo - Trapani, come diretta conseguenza della convenzione intervenuta tra Comune e FS nel 1994; e rimarca che si è così inteso dare prevalenza all'esigenza di garantire l'incolumità delle persone rispetto alla verifica del fatto -appurato su "suggerimento" della Soprintendenza BB. CC. AA. di Trapani- che l'opera si trova all'interno della fascia di rispetto della bartigia. Di qui la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere come logica conseguenza di un "iter" avviato su improprio suggerimento di un'Amministrazione diversa da quella comunale e conclusosi con l'approvazione del nuovo PRG nel quale il calcaferrovia era stato legittimamente incluso.

Il motivo è infondato e va respinto.

In primo luogo l'argomentare di RFI si fonda su un presupposto di fatto erroneo, ossia quello secondo cui l'impugnata ordinanza di demolizione sarebbe stata emessa sulla base di una difformità dell'opera rispetto allo strumento urbanistico vigente, cosicché il PRG sopravvenuto nel 2001 avrebbe legittimato l'opera della quale era stata in precedenza intimata la demolizione.

Diversamente da quanto sostiene RFI la ragione fondamentale sulla quale si regge, in modo legittimo, l'ordinanza n. 140/95 attiene al fatto che l'opera ricade in zona soggetta a inedificabilità assoluta ex art. 15/a) della l. reg. n. 78 del 1976 (non venendo in questione un impianto destinato alla diretta fruizione del mare -su quest'ultimo profilo v. , "amplius", appresso, p. 2.2. e, in ogni caso, essendo stata respinta dagli organi competenti, e senza impugnazione da parte di RFI, l'istanza di deroga al vincolo di inedificabilità).

L'erroneità della richiamata premessa argomentativa si riverbera sulle conclusioni formulate, inficiandole.

In secondo luogo, e in ogni caso, la mera previsione dell'opera nel PRG del 2001 non poteva considerarsi idonea a ritenere pienamente soddisfatta la pretesa fatta valere in

giudizio da RFI dato che non costituiva di per sé elemento di regolarizzazione di opere eseguite in periodo antecedente in carenza dei requisiti di legge prescritti; né risultava essere intervenuto alcun provvedimento di secondo grado rispetto all'ordinanza impugnata.

4). Il secondo e il terzo motivo proposti sono infondati atteso che:

-quanto alla rilevata violazione dell'art. 15, lett. a) della l. reg. n. 78 del 1976, sull'obbligo di arretrare le costruzioni di metri 150 dalla battigia, consentendosi entro detta fascia soltanto "opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare", in primo luogo, diversamente da quanto sostiene RFI, la disposizione di cui all'art. 15/a) è di immediata applicazione "erga omnes", avendo come destinatari sia i privati sia le amministrazioni (la giurisprudenza di questo CGA sul punto è consolidata, il che esime dal fare citazioni specifiche), cioè in quanto la "ratio" del vincolo di inedificabilità assoluta è la tutela del territorio dal punto di vista paesaggistico e ambientale;

-la tesi poi secondo la quale l'opera in questione sarebbe destinata alla "diretta fruizione del mare" è manifestamente infondata.

A questo proposito, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo, più volte, di specificare l'esatto ambito di delimitazione del concetto di opere destinate alla "diretta fruizione del mare" ex art. 15 della l. reg. n. 78 del 1976.

In particolare, con la sentenza della sezione giurisdizionale n. 425 del 2010 si è statuito che:

-"sono interventi volti alla diretta fruizione del mare e della costa quelli di rimessaggio, alaggio e varo di imbarcazioni da diporto, con le connesse attività di assistenza e riparazione di esse" (Cons. giust. amm., sez. giurisdiz., 6 marzo 2008, n. 144);

- gli impianti di rifornimento carburante per natanti da diporto sono opere destinate, per la loro natura, alla diretta fruizione del mare ed indispensabili per la nautica da diporto (Cons. giust. amm., sez. giurisdiz., 18 maggio 2007, n. 390);

-ai sensi dell'art. 15 l. reg. Sicilia n. 78 del 1976 costituiscono opere preordinate alla "diretta fruizione del mare" gli impianti e quelle opere destinate direttamente e specificamente alla fruizione del mare come l'accesso al lido, l'utilizzo di docce e di cabine

spogliatoio da parte dei bagnanti. Quindi, solo le opere destinate in via diretta alla fruizione del mare, in quanto inerenti all'attività in esso esercitata, e non già quelle poste semplicemente in vicinanza del mare, per cui non è sufficiente che l'opera sia nelle vicinanze del mare per integrare il requisito della diretta fruizione del mare, ma è necessario che l'opera abbia una strumentalità diretta con gli usi del mare (pesca, navigazione, balneazione, ecc.) e pertanto non rientra in tale nozione un bene per il quale l'ubicazione nei pressi del mare è un dato puramente accidentale;

-l'art. 15 (citato) va interpretato restrittivamente, con la conseguenza che debbono ritenersi impianti destinati alla diretta fruizione del mare soltanto quelli che debbono, oggettivamente e per loro stessa natura, essere collocati in prossimità del mare o della costa, quali ad esempio gli stabilimenti balneari, i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti ecc., tenuto conto, peraltro, che tale norma derogatoria si riferisce alla "diretta fruizione" del mare e quindi esclude espressamente tutto ciò che con l'uso del mare abbia una relazione semplicemente indiretta...".

Dalle considerazioni di principio su esposte questo Collegio non ha motivo di discostarsi. Con riferimento al caso di specie viene in rilievo un'opera che non può certo ritenersi destinata alla diretta fruizione del mare sol perché, stando a quanto afferma RFI, con l'attraversamento del cavalcavia gli abitanti della zona raggiungono il lido marino in sicurezza.

-l'accordo del 1994 tra Comune e Ferrovie dello Stato sulla costruzione del calcaferrovia non è idoneo a legittimare il superamento del divieto di cui al citato art. 15/a).

In termini più generali, l'accertata violazione dell'art. 15/a) della l. reg. n. 78/76 rende del tutto inappropriati i riferimenti fatti da RFI alla illegittimità dell'attività repressiva posta in essere dal Sindaco di Alcamo per sviamento dalla causa tipica, per carenza di interesse pubblico e per contraddittorietà e illogicità manifesta, avendo specialmente riguardo alla posizione inizialmente favorevole dell'Amministrazione comunale verso l'opera, a suo tempo concordata con le Ferrovie dello Stato. Inoltre, il rilievo di RFI secondo cui non si riscontrano analoghi ordini di demolizione nella medesima area per le private edificazioni

non risulta minimamente comprovato (a parte che il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile soltanto nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità di trattamento riservato alle stesse).

Dalle considerazioni su esposte discende la legittimità dell'operato del Comune.

5) Infine, sulla –asseritamente “ingiusta”- statuizione del Tar di condanna alle spese emessa in base a una sommaria delibazione del merito, secondo il criterio della soccombenza virtuale, rammentato che la decisione del giudice di primo grado in materia di spese processuali è censurabile in appello solo quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa, va ribadito che, ai sensi degli articoli 91 e seguenti c.p.c. e 26 c.p.a., la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla assegnazione delle spese di causa è il risultato di una valutazione amplissimamente discrezionale e sostanzialmente insindacabile in sede giudiziale, fermo come detto il limite dato dal divieto di condanna della parte vittoriosa.

Questi principi trovano applicazione non solo quando il Tar abbia emesso una pronuncia di merito, ma anche quando si sia limitato a dichiarare la inammissibilità o la improcedibilità del ricorso atteso che anche in questi casi sussiste una soccombenza, sia pure virtuale, di colui che ha agito con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile. Di qui il rigetto anche dell'ultimo profilo di doglianza sollevato.

Ogni altro motivo o eccezione, di rito o di merito, può essere assorbito in quanto influente e irrilevante ai fini della presente decisione.

6) Considerate le particolarità delle questioni trattate sono ravvisabili, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Pietro Ciani, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI INNANZI AL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIA - SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C/COMUNE DI ALCAMO PER 2.085,00.

Il sottoscritto Dirigente dell'Avvocatura Comunale:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

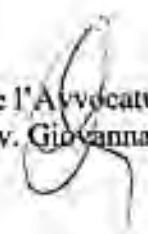
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li 02/02/2015

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale
avv. Giovanna Mistretta



Il sottoscritto Dirigente del Settore Economico Finanziario:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 12 FEB 2015

Il Dirigente di Settore
Dott. di Ragioneria
Luppino

